

Al Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo
Corso Italia 33
32043 CORTINA D'AMPEZZO BL

E per conoscenza:

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
via San Niccolò nc 21
50125 FIRENZE

Oggetto: istanza di archiviazione dell'Avviso di Violazione bolletta n. (*omissis*), elevato in data 31 dicembre 2007, ore 10.55, dalla Polizia Locale del Comune di Cortina D'Ampezzo, accertatore matr. N. 53, inerente la presunta violazione ART.. 7/14° comma 1 p in area vietata – sosta consentita alla sole autovetture. (*fotocopia in allegato*)

Riferimento: Lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII. (*fotocopia in allegato*)

La sottoscritta (*omissis*), nata a Firenze il
e residente in (*omissis*),
in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*)

PREMESSO CHE:

- in data 31 dicembre 2007 ha rinvenuto sul parabrezza della propria autocaravan l'Avviso di Violazione bolletta n. (*omissis*), elevato in data 31 dicembre 2007, ore 10.55, dalla Polizia Locale del Comune di Cortina D'Ampezzo, accertatore matr. N. 53, inerente la presunta violazione ART.. 7/14° comma 1 p in area vietata – sosta consentita alla sole autovetture;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del Codice della strada l'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art.54, c.1, lett. m del Codice della Strada);
- ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art.185, c.1);
- i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art.5, c.3);
- fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art.5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art.6 c.4 lett.b);
- nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art.6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a);
- essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art.7 c.1 lett.e);

PRESO ATTO CHE:

1. la segnaletica stradale verticale non è altro che l'espletamento e messa in opera di quanto previsto dall'ordinanza istitutiva della limitazione di circolazione alle autocaravan dichiarata illegittima dal Ministero dei Trasporti. Quindi, era dovere dell'operatore di Polizia Municipale elevare verbale ma, dichiarata illegittima l'ordinanza, è diventata illegittima anche la segnaletica stradale verticale e lo è diventata anche in retroattivamente. In conclusione la segnaletica stradale verticale era corretta formalmente ma sostanzialmente era illegittima, pertanto l'azione di non averne rispettato le prescrizioni non è sanzionabile. La ricorrente era a conoscenza delle limitazioni alla sua circolazione poste dalla segnaletica stradale verticale ma, essendo altresì anche a conoscenza della illegittimità dell'ordinanza istitutiva di detta segnaletica, provvedeva a transitare e parcheggiare la propria autocaravan alla pari degli altri autoveicoli;
- appare evidente come l' Ordinanza che ha stabilito il divieto di sosta alle autocaravan appare illegittima in quanto in aperto contrasto con quanto stabilito dal Ministero dei trasporti con la nota del 2 aprile 2007 - prot.0031543 - del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII, in particolare allorquando ricorda: “ ... ***Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l'accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l'organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, soprattutto orizzontale che vince dalla tipologia dei veicoli che li possono fruire. Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un'are di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. E' altresì auspicata l'ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell'area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro.”;***
- tale pronunciamento è stato emanato ai sensi dell'art. 5 del Codice della Strada e ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di Esecuzione e attuazione e che, pertanto, tali interpretazioni sono frutto di un potere di direttiva concessa dalla legge (Codice della strada) al medesimo Ministero e, quindi, a tutti gli effetti vincolanti per gli enti proprietari delle strade come nel caso del Comune di Cortina d'Ampezzo;
- da un punto di vista sostanziale nonché formale, appare evidente l'illegittimità della sanzione in quanto applicata in base all'Ordinanza comunale palesemente “contra legem”;
- il Ministero dei Trasporti impartisce agli enti proprietari delle strade le direttive per la corretta applicazione delle norme in materia di Codice della strada con un provvedimento avente la medesima efficacia e vincolanti sia che sia emanato come con lettera in riferimento ai sensi dell'articolo 5 del Codice della strada oppure che sia emanato ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del medesimo Codice. Inoltre il potere di indirizzo riconosciuto al Ministero non si esaurisce con le prerogative di fornire interpretazioni per la corretta applicazione in materia di circolazione stradale ma è ampliato dalla facoltà concessa al medesimo Ministero di esercitare il potere di diffida nei confronti degli enti proprietari delle strade, fino a sostituirsi a questi ultimi in caso di inottemperanza alle disposizioni dettate.

- la natura amministrativa del ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203, codesto spettabile Ufficio è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di Codice della strada dettate dal Ministero dei Trasporti, quale organo dell'Amministrazione Statale preposto a fornire le indicazioni e le interpretazioni per la corretta applicazione del medesimo Codice;
- il Ministero dei Trasporti, in riscontro a interrogazioni parlamentari, si è positivamente e tempestivamente attivato con il Ministero dell'Interno affinché le Prefetture, in presenza di ricorsi presentati dalle famiglie in autocaravan e di una normativa chiara, procedano all'archiviazione degli atti, evitando così onerosi contenziosi. Ultimo esempio conosciuto la Prefettura di Torino che ha proceduto all'archiviazione degli atti con lettera prot. N. 12407/R/04 del 13 novembre 2007 (*fotocopia in allegato*);
- il Sindaco e/o proprietario/gestore della strada può e deve provvedere all'archiviazione dell'AVVISO d'infrazione e/o successivo Sommario Processo verbale, nella visione di autotutela d'ufficio qualora le motivazioni addotte dal contravventore evidenzino la ricorrenza di un vizio di legittimità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) oppure la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'annullamento d'ufficio. Quale collaborazione per una migliore qualità di vita (di rapporti tra cittadino e pubblico amministratore), riteniamo utile ricordare in merito che è stata **introdotta nell'ordinamento una nuova ipotesi di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi: l'annullamento d'ufficio ope legis**. *È espressamente previsto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi "anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso", allo specifico fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche. Pur essendo temporalmente successiva all'intervento normativo operato dall'articolo 1, comma 136, della legge n. 311/2004, si ritiene opportuno chiarire preliminarmente i profili applicativi della norma prevista dalla legge n. 15/2005, che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina "generale" dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi (articolo 21-nonies legge n. 241/1990).*

Nel contesto normativo delineato in premessa, la nuova normativa generale sull'annullamento d'ufficio, già soltanto per il fatto di rappresentare la legificazione di principi ricostruiti in passato soltanto in via dottrinarie e giurisprudenziale, fornisce un quadro compiuto in ordine alla materia dell'annullamento d'ufficio del provvedimento illegittimo assicurando maggiore stabilità ad un istituto di particolare rilevanza per la cura degli interessi dei cittadini.

L'annullamento d'ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado la cui emanazione comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza "originaria" di uno o più vizi di legittimità. Oggetto dell'annullamento d'ufficio è dunque un provvedimento che, pur constando di tutti gli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza, presenta uno dei tradizionali vizi di legittimità delineati dall'articolo 26 del Testo Unico 26.6.1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato. La legge n. 15 del 2005, conformemente al predetto articolo 26 e all'unanime dottrina e giurisprudenza, ha quindi specificato, introducendo l'articolo 21-octies nel corpo della legge n. 241/1990, che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Il legislatore ha già da tempo previsto che la presenza di uno di tali vizi può condurre di per sé all'annullamento dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria e da parte della stessa Pubblica amministrazione, anche se limitatamente ai casi in cui è chiamata a conoscere in sede giustiziale dei ricorsi amministrativi. Con l'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 trova, invece, compiuta disciplina legislativa la potestà dell'autorità amministrativa di provvedere di propria iniziativa, nel perseguimento dell'interesse pubblico, all'annullamento di atti che risultino inficiati da uno dei vizi di legittimità ricordati. In particolare, l'articolo 21-nonies dispone che il provvedimento illegittimo possa essere annullato d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Per procedere, quindi, l'amministrazione competente all'annullamento d'ufficio ha l'obbligo di verificare:

- 1. la giuridica esistenza di un provvedimento amministrativo;*
- 2. la ricorrenza di un vizio di legittimità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza);*
- 3. la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'annullamento d'ufficio.*

Tre principi pacificamente applicabili come "effetti" conseguenti alla presentazione di istanza di accesso agli atti da parte di un soggetto.

Infine, ricorrendo tutte le altre condizioni previste dall'articolo 21-nonies, la pubblica amministrazione competente potrà procedere all'annullamento d'ufficio entro un termine ragionevole. Non comunque oltre i tempi utili alla presentazione di un eventuale ricorso giurisdizionale ovvero amministrativo.

L'interesse pubblico alla base del provvedimento di autotutela, come costantemente precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può esaurirsi nel mero interesse al ripristino della legalità violata.

Ai fini di una corretta valutazione dell'esistenza, nel caso concreto, dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto, le Pubbliche Amministrazioni dovranno tener conto anche della circostanza che la propria attività è costituzionalmente orientata secondo i canoni dell'imparzialità e del buon andamento (articolo 97 Cost.), ed è retta dai principi generali dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1 della legge 11.2.2005, n. 15.

Risponde all'interesse pubblico l'annullamento d'ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché di "proporzionalità" dell'azione amministrativa. Tale ultimo criterio, pur non essendo esplicitamente previsto dall'articolo 1 della legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa, rientra nei "principi del diritto comunitario", assolutamente consolidati anche nella giurisprudenza italiana, di cui al medesimo articolo 1 della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005.

Il principio di proporzionalità va inteso come dovere in capo alla Pubblica Amministrazione di non comprimere le situazioni giuridiche soggettive dei privati, se non nei casi di stretta necessità ovvero di indispensabilità.

Con questo principio diventa un dovere per la p.a., se vi sono le condizioni, applicare l'autotutela.

In ossequio al principio di proporzionalità, che obbliga ad assicurare il minor danno possibile agli interessi privati coinvolti e solo se strettamente necessario, l'amministrazione competente dovrà valutare sia la sussistenza di effetti giuridici ampliativi che il provvedimento ha eventualmente prodotto nella sfera giuridica dei privati (nei quali potrebbe essersi ingenerato un ragionevole affidamento in ordine alla definitività dell'assetto delle posizioni di interesse o di diritto composte con il provvedimento), sia gli eventuali effetti ampliativi conseguenti dall'annullamento d'ufficio dell'atto. Nel caso di atti endoprocedimentali illegittimi, ivi compresi gli atti che rappresentano il momento conclusivo di subprocedimenti che afferiscono a procedimenti complessi, la potestas di adottare l'atto di ritiro è in primo luogo in capo all'amministrazione che ha emesso l'atto endoprocedimentale.

In particolare, in fase endoprocedimentale, l'amministrazione competente valuterà la ricorrenza dell'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio dell'atto avendo riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, come sopra illustrato, nonché all'interesse ad evitare, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, che l'atto endoprocedimentale illegittimo provochi l'illegittimità derivata del provvedimento conclusivo del procedimento principale, con le prevedibili ricadute in termini di ampliamento del contenzioso.

È il caso dell'ordinanza comunale limitativa alla circolazione stradale, del conseguente verbale di installazione di una segnaletica, di un Verbale di Accertamento per presunta violazione.

FA ISTANZA LA S.V., nella visione di autotutela d'ufficio,

- accolga l'invito del Ministero dei Trasporti che è intervenuto chiaramente con la lettera in riferimento, provvedendo alla revoca della relativa ordinanza nonché alla pronta rimozione della relativa segnaletica stradale;
- provveda all'archiviazione dell'Avviso di Violazione in oggetto dandone notizia.

**Nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda all'archiviazione richiesta,
il sottoscritto, ai sensi della Legge 241/90 e seguenti,
chiede che**

gli faccia pervenire tempestivamente con addebito delle eventuali spese di segreteria,
fotocopie NON in bollo dei seguenti documenti:

1. ordinanza e/o ordinanze istitutive della limitazione in oggetto;
2. verbali di installazione della segnaletica stradale afferenti le limitazioni in oggetto.

Invio dei suddetti documenti al seguente indirizzo postale:

(omissis)

La documentazione richiesta è indispensabile per poter esperire la procedura contemplata per un eventuale ricorso in sede Giurisdizionale e/o al Giudice di Pace nonché per esperire le procedure di cui agli articoli 35, 37 e 45 del Codice della Strada.

Il mancato inoltro della documentazione richiesta comporta il ritenerla responsabile:

- per la mancata presentazione del ricorso previsto all'articolo 37, all'articolo 5 del Codice della Strada e all'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione nonché degli effetti dovuti alla mancata presentazione di tale ricorso;
- per l'onere di dover presentare ricorsi solo al fine di bloccare gli effetti di una contravvenzione che ha una sua specifica procedura anche in assenza dei presupposti per i quali è stata elevata;
- per la violazione dell'articolo 24, comma 7, della Legge n° 241/90, che riporta: *Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;*
- per la violazione del dettato normativo contemplato nell'articolo 24 della Carta costituzionale.

Vale ricordare che il presupposto logico-giuridico dei 30 giorni, da un punto di vista giuridico si basa sul fatto che la suprema Corte di Cassazione, chiamata in più occasioni a determinare la dimensione temporale del *congruo termine* da applicare alle procedure amministrative e non, ha in più riprese individuato nei 30 giorni un periodo più che adeguato – tranne che sussistano cause di forza maggiore – per poter esperire quanto richiesto in tali procedure. Tale assunto è giustificato ulteriormente dal fatto che impedire ad un soggetto di poter esperire il proprio diritto di difesa con un qualsiasi tipo di azione – pertanto commissiva o omissiva – comporta una chiara violazione del dettato normativo contemplato nell'articolo 24 della Carta costituzionale.

Pertanto, in merito a quanto suesposto, nella denegata ipotesi che non pervenga in tempo utile la documentazione richiesta, ci si riserva di adire i competenti organi giurisdizionali e richiedere gli eventuali danni subiti, per la palese violazione sia dell'interesse legittimo nonché del diritto soggettivo dello scrivente.

In fede

Allegati: Tre

1. fotocopia dell'Avviso di Violazione bolletta n. (omissis),
2. fotocopia della nota del 2 aprile 2007 - prot.0031543 - del Ministero dei Trasporti,
3. fotocopia lettera prot. N(omissis)del 13 novembre 2007 della Prefettura di Torino

(omissis), 2008